



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N.	9
Del	15-03-19

OGGETTO:
MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE" - ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30/12/2018 N.145

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

BRUSCOLOTTI MARIA PIA	P	CITAREI STEFANO	P
FEDERICI FRANCESCO	P	GIOVANNELLI GIUSEPPE	P
LATINI LUCA	P	PECORARI GUIDO	A
GUBBIOTTI PIERPAOLO	P	CAROCCI ANDREA	A
PEPPUCCI GIGLIOLA	P	FILIPPUCCI VANIA	P
VALLI FRANCO	P	QUARTUCCI BRUNELLA	P
TITANI CHIARA	P		

Assegnati n.	13	Presenti n.	11
In carica n.	13	Assenti n.	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco BRUSCOLOTTI MARIA PIA nella sua qualità di PRESIDENTE;

- Assiste il Segretario comunale signor CHIERUZZI PAOLO;
- Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

- TITANI CHIARA
- GIOVANNELLI GIUSEPPE
- QUARTUCCI BRUNELLA
- La seduta è Pubblica



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Il Sindaco presidente dà lettura dell'argomento posto al punto n. 6 dell'ordine del giorno: "MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE" - ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30/12/2018 N.145".

Il Presidente mette a votazione la proposta con il seguente esito: con voti 11 favorevoli espressi dai consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati in generale:

- Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*";
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art.1, commi da 639 a 731, della Legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state istituite la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che assieme all'IMU costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali.

Visti e richiamati in materia di pubblico impiego:

- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- in particolare il Titolo III del citato D.Lgs. n.165/2001 titolato "*Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale*" il quale demanda alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, ricomprendendo in tale ambito, per quel che interessa in questa sede, la determinazione e le modalità di determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici;
- il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il ricorso anche a strumenti di incentivazione economica delle performances della struttura e delle sue articolazioni organizzative nonché dei singoli dipendenti;



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

strumenti volti, tra l'altro, a premiare il merito, la professionalità, la produttività ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione.

Visto e richiamato in particolare:

- la L. 30/12/ 2018, n. 145 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- in particolare l'art.1, comma 1091, che dispone “*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.*

Considerato che l'istituzione ed attuazione di tale disciplina incentivante costituisce strumento di attuazione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità a quali deve essere improntata l'azione amministrativa ai sensi dall'art.97 della Costituzione.

Dato atto di non poter che condividere lo ratio sottesa alla disposizione di legge da ultimo citata che, in armonia con il più ampio quadro normativo sopra richiamato, è volta al potenziamento, alla qualificazione, all'innovazione ed all'efficientamento dell'azione amministrativa, anche ricorrendo ad istituti economici incentivanti a favore dei dipendenti pubblici premiando il merito, la professionalità ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione, attraverso la misurazione e la valutazione delle performances dell'organizzazione, delle sue articolazioni e dei singoli dipendenti.

Considerato che l'istituzione e l'attuazione della citata disciplina incentivante non è automatica ma è stata riservata dal legislatore alla discrezionalità dei singoli Enti territoriali nel rispetto delle prerogative - costituzionalmente riservate a quest'ultimi - di autorganizzazione e regolamentazione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Preso atto che:

- in generale, l'art. 45 del D.Lgs. n.165/01 riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei dipendenti



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

pubblici;

- nel caso di specie, tale riserva è confermata espressamente con riferimento al necessario ricorso alla contrattazione collettiva, al momento dell'attribuzione al personale dipendente della quota riservata al trattamento accessorio;
- sotto altro profilo, l'applicazione della disciplina in oggetto comporta l'assunzione del relativo onere economico-finanziario e quindi impone l'attivazione delle procedure e l'adozione degli atti di pianificazione, programmazione, di previsione, di gestione e controllo resi necessari dal vigente ordinamento contabile;
- occorre tener conto della vigente normativa e degli strumenti in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale.

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 12/08/2014 e modificato con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 18/08/2015, n. 10 del 12/04/2016 e n. 5 del 30/03/2017;

Ritenuto, pertanto, in attuazione delle proprie esposte convinzioni, di procedere all'adozione delle modifiche del “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale” nei termini meglio precisati nella parte dispositiva che segue al fine di istituire e dare attuazione alla suesposta disciplina incentivante.

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria Dott. Giovanni Merletti agli atti dell'ente, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

CON voti 11 favorevoli espressi dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di integrare il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale” nei termini che seguono introducendo dopo l'articolo 56 l'articolo 56/BIS del seguente tenore:

Art. 56/BIS

Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.
3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
 - ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
 - per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate (*o denominazione equivalente*) ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
 - devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
 - la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
 - l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
 - per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
 - il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
 - nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 - nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
 - l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
 - la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: (esempio: *all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.*)”;
 - rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.
4. Di dare mandato ai competenti organi ed uffici di dare attuazione a quanto disposto in questa sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate.

Inoltre il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione, con esito :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

con voti 11 favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10 DELL'ANNO 06-03-2019 FORMULATA
DALL'UFFICIO TUTTI GLI UFFICI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: **Favorevole**

Li, 07-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carozzi Giuseppina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 07-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carozzi Giuseppina



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
BRUSCOLOTTI MARIA PIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIERUZZI PAOLO

*Il presente Atto informatico viene firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*